

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 nella persona del domiciliato per la carica presso la sede della stessa Azienda Sanitaria Locale in Via Martiri XXX Aprile n° 30 – Collegno (TO) e la Ditta con sede legale in rappresentata dal in qualità di

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda/Ditta i seguenti prodotti pubblicitari previsti dal regolamento aziendale:

	PRODOTTO	DIMENSIONE/QUANTITA'	UBICAZIONE
1)
2)
3)

Art. 2

L'A.S.L. TO3 valuta a proprio insindacabile giudizio il contenuto, le finalità e le modalità di presentazione dei servizi e/o dei prodotti oggetto di

promozione pubblicitaria acquisendo il parere preventivo, nei casi previsti, del Comitato Etico di Garanzia aziendale.

Art. 3

L'Azienda/Ditta si impegna a rispettare pienamente quanto contenuto nel Regolamento per le sponsorizzazioni vigente presso l'A.S.L. TO3, rispondendo direttamente in ogni sede ed assumendosene le responsabilità conseguenti, della veridicità e legittimità dei messaggi pubblicitari in oggetto sollevando l'A.S.L. TO3 da qualsiasi responsabilità rispetto ad ogni eventuale contenzioso dovesse venire intrapreso da potenziali utenti/acquirenti dei servizi/prodotti proposti

Art. 4

In nessun modo ed a nessun titolo possono rientrare tra gli oggetti di promozione pubblicitaria sostanze classificate come farmaci od articoli in contrasto od in conflitto di interessi con le finalità istituzionali dell'A.S.L. TO3 secondo quanto previsto nel regolamento in vigore.

Art. 5

L'uso improprio del logo e nome dell'A.S.L. TO3, a qualsiasi scopo, comporta l'immediata decadenza del contratto in essere. L'Azienda ha la facoltà di indicare sui prodotti oggetto di pubblicità una comunicazione ai cittadini che specifica il fatto che l'Azienda Sanitaria non promuove i prodotti oggetto di pubblicità bensì accoglie la pubblicità medesima unicamente con l'obiettivo di reperire risorse economiche aggiuntive senza entrare nel merito delle promozioni di che trattasi.

Art. 6

L'Azienda/Ditta si impegna a versare all'A.S.L. TO3

la somma complessiva di €..... + I.V.A., entro 60 giorni dal ricevimento dall'A.S.L. TO3 della relativa fattura, direttamente sul c/c bancario in essere presso la Tesoreria dell'Azienda.

All'atto della fatturazione l'A.S.L. TO3 si impegna ad indicare sulla fattura stessa la dichiarazione "spese di pubblicità" (D.L. 74/92) al fine di consentire alla Società stessa l'applicazione dei previsti benefici fiscali.

Art. 7

Il presente contratto ha validità dal al; non è previsto il tacito rinnovo contrattuale; ulteriori eventuali sponsorizzazioni saranno oggetto di specifico atto approvativo.

Art. 8

Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate le norme generali sui contratti (art. 1323 C.C.) ed in particolare sui contratti di pubblicità bilaterale a prestazioni corrispettive.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26/04/1986 n° 131).

Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della Azienda/Ditta

Art. 10

Per ogni eventuale controversia in merito al presente contratto le parti dichiarano competente il Tribunale di Pinerolo.

Letto e sottoscritto:

Per la Azienda/Ditta _____

Il _____

Per l'A.S.L. TO3

Il _____

Collegno, _____

BONNA